

- Se la direttiva 2004/73/CE, nella parte in cui classifica l'nPB come sostanza facilmente infiammabile (R 11) e tossica per il ciclo riproduttivo di categoria 2 (R 60) in base al principio di precauzione, senza rispettare i metodi e i criteri stabiliti negli allegati V e VI della direttiva 67/548/CEE, sia conforme a quest'ultima direttiva quadro, e più in particolare ai suoi allegati V e VI.
- Se la direttiva 2004/73/CE, nella parte in cui classifica l'nPB come sostanza facilmente infiammabile (R 11) e tossica per il ciclo riproduttivo di categoria 2 (R 60) sulla base di prove diverse da quelle effettuate su prodotti concorrenti, in particolare gli alogeni clorati, e in violazione del principio di proporzionalità, sia conforme alla direttiva quadro 67/548/CEE.

#### Questione 2

- Nel caso in cui la direttiva 2004/73/CE non sia conforme alla direttiva 67/548/CEE, se il Regno del Belgio avrebbe dovuto astenersi dal recepire nel diritto interno la classificazione dell'nPB risultante dalla direttiva 2004/73/CE, o addirittura discostarsi da tale classificazione, malgrado il fatto che, ai sensi dell'art. 2 della direttiva 2004/73/CE, «[g]li Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 ottobre 2005».

(<sup>1</sup>) Direttiva della Commissione 29 aprile 2004, 2004/73/CE, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 152, pag. 1).

(<sup>2</sup>) Direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, 67/548/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunals, London (Regno Unito) il 29 settembre 2008 — Terex Equipment Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs**

(Causa C-430/08)

(2008/C 327/22)

Lingua processuale: l'inglese

#### Giudice del rinvio

VAT and Duties Tribunals, London (a seguito della domanda dell'Edinburgh Tribunal Centre)

#### Parti

Ricorrente: Terex Equipment Ltd

Convenuti: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

#### Questioni pregiudiziali

- 1) Se il Codice (<sup>1</sup>), e in particolare l'art. 78, consenta la revisione delle dichiarazioni al fine di correggere il CRD e, in caso di risposta affermativa, se i Commissioners siano tenuti a modificare la dichiarazione e a regolarizzare la situazione.
- 2) Se le merci di cui trattasi nel caso di specie siano state illecitamente sottratte al controllo doganale ai sensi dell'art. 203, n. 1 del Codice, in forza dell'art. 865 del regolamento d'applicazione (<sup>2</sup>).
- 3) In caso di risposta affermativa alla Questione 2, se sia sorta un'obbligazione doganale all'importazione ai sensi dell'art. 203 del Codice.
- 4) Anche qualora non vi fosse alcuna obbligazione doganale ex art. 203 del Codice, se sia sorta un'obbligazione doganale ai sensi dell'art. 204 considerando:
  - i) quanto stabilito relativamente alla «manifesta negligenza» e
  - ii) se i Commissioners non abbiano osservato l'art. 221, n. 3 del Codice laddove non hanno comunicato l'obbligazione doganale ex art. 204 entro il limite temporale previsto.
- 5) Posto che:
  - i) non vi può essere regolarizzazione ex art. 78 del Codice e
  - ii) era sorta un'obbligazione doganale e
  - iii) sussisteva una situazione particolare contemplata dall'art. 899 del regolamento d'applicazione,

se il giudice del rinvio possa concludere che non vi era manifesta negligenza, cosicché l'obbligazione doganale dovesse essere oggetto di sgravio ex art. 239 del Codice.

(<sup>1</sup>) Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).

(<sup>2</sup>) Regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).